

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4763

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LEONI, MORO, STIFFONI e MUNDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000

—————

Prostituzione, controlli sanitari e contro lo sfruttamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ritengo che nessuno si possa scandalizzare se si afferma che la prostituzione in Italia attualmente presenta due aspetti gravemente lesivi della salute e della dignità del nostro popolo: la mancanza di controlli sanitari e la mancanza di controlli sullo sfruttamento della prostituzione, a base di ricatti e violenze, da parte di personale malavitoso. Assistiamo inermi a una «tratta delle bianche» che avviene sotto i nostri occhi, sfruttate *in loco* in forma di schiavitù, senza controlli sanitari. Dunque anche pericoli di gravi infezioni, anzi di epidemie mortali.

È quindi necessario intervenire con la massima urgenza sia sull'aspetto sanitario sia sull'aspetto relativo allo sfruttamento.

A tale scopo è anzitutto indispensabile mantenere distinte le prestazioni sessuali a scopo di lucro dalle prestazioni sessuali non a scopo di lucro; queste ultime certamente non controllabili.

L'atto che distingue nettamente i due casi è il pagamento della prestazione. Occorre allora che tale pagamento venga effettuato in anticipo; in tal modo sarà anche possibile ac-

certare in anticipo, mediante la visione di un apposito certificato medico, che non vi siano pericoli di infezioni nell'effettuazione delle prestazioni sessuali.

Sulla base di tali considerazioni ne discende l'obbligatorietà, da parte di chi effettua prestazioni sessuali a pagamento, di esigere il pagamento prima della prestazione e contemporaneamente mostrare all'atto del pagamento il certificato medico che attesti la sua sanità.

I controlli sanitari obbligatori a scadenza ravvicinata saranno una preziosa occasione per le forze dell'ordine per contattare riservatamente le persone che si prostituiscono e ricevere quindi confidenze e denunce. Questa importante opportunità dovrà essere rafforzata mediante un apposito Centro operativo, specializzato in questo settore. Tale Centro operativo dovrà proteggere i soggetti che vorranno uscire dal giro della prostituzione e dovrà reprimere con grande determinazione le organizzazioni malavitose che lucrano sulla prostituzione con sistemi mafiosi e delinquenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che effettuano prestazioni sessuali a fine di lucro, nell'interesse delle predette persone e della collettività.

Art. 2.

(Pagamento anticipato)

1. La persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento ha l'obbligo di esigere dal cliente il pagamento del compenso previsto prima dell'effettuazione della prestazione.

2. La persona che non ottempera all'obbligo di cui al comma 1 è punita con l'arresto per cinque giorni e con l'ammenda di lire 1 milione.

Art. 3.

(Obbligo di certificato medico)

1. La persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento ha l'obbligo di sottoporsi a visite mediche di controllo, da ripetere ogni dieci giorni, presso le sezioni sanitarie di cui all'articolo 6, con particolare riferimento alla verifica di eventuali sindromi infettive in atto. All'esito della visita, qualora la verifica abbia avuto esito negativo, è rilasciato il relativo certificato medico, da esibire al cliente prima dell'effettuazione della prestazione.

2. La persona che non ottempera anche ad uno solo degli obblighi di cui al comma 1 è punita con l'arresto per un mese e con l'ammenda di lire 10 milioni.

Art. 4.

(Casi di recidività)

1. In caso di recidività nelle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, le pene previste dagli stessi articoli sono raddoppiate, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Qualora la persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento sia un cittadino extracomunitario, in caso di recidività nell'arresto effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, esse è soggetta al provvedimento di espulsione con rimpatrio immediato nel Paese di provenienza.

Art. 5.

(Persone infette)

1. La persona tratta in arresto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è immediatamente sottoposta alla visita medica prevista dallo stesso articolo. Qualora, all'esito della visita, la persona risulti affetta da patologie infettive in atto, è disposto il suo immediato trasferimento in apposita struttura sanitaria esterna all'istituto penitenziario. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Il provvedimento di rilascio della persona di cui al comma 1 è disposto previo parere favorevole del responsabile della struttura sanitaria di cui allo stesso comma 1, che rilascia contestualmente il certificato medico previsto dall'articolo 3.

Art. 6.

(Sezioni sanitarie presso le ASL)

1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale (ASL) è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione sanitaria per l'effettuazione delle visite mediche di controllo ai sensi dell'articolo 3 e per il rilascio del relativo certificato medico.

Art. 7.

(Denuncia di sfruttamento)

1. La persona che effettua prestazioni sessuali a pagamento, che sia sottoposta a forme di sfruttamento e ne presenti denuncia scritta, indicando i dati anagrafici dei responsabili o comunque ogni informazione in suo possesso atta a procedere alla loro identificazione, deve essere sottoposta ad idonee misure di protezione su disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 8.

*(Centro Antisfruttamento
e controlli di polizia)*

1. È istituito presso l'Arma dei carabinieri il Centro Antisfruttamento, con compiti di raccolta delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 7 e di supporto all'attività di repressione dei reati di cui alla presente legge, nonché per ogni altro intervento disposto dalle autorità giudiziarie competenti. L'istituzione del Centro non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, il personale addetto ai con-

trolli di cui al comma 1 può presentarsi, senza manifestare la propria identità, alle persone che effettuano prestazioni sessuali a pagamento ed eventualmente corrispondere la somma richiesta per la prestazione. In caso di mancata richiesta anticipata, in violazione dell'articolo 2, o di mancata esibizione del certificato medico, in violazione dell'articolo 3, si procede all'arresto ai sensi dei predetti articoli.

3. Fermo quanto previsto al comma 2, è fatto divieto al personale addetto ai controlli di avvalersi della prestazione sessuale durante l'effettuazione dei controlli stessi.

